



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 9 FEB 2011

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di BRESCIA
via Marsala 17
25122 Brescia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 8/2011_tariffa professionale _ limiti massimi applicabili ai compensi spettanti al collegio sindacale

Con riferimento al quesito formulato in data 5 gennaio 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla sussistenza di limiti massimi applicabili ai compensi spettanti al collegio sindacale (applicabilità delle disposizioni di cui al D.L. 21 giugno 1995, n. 239 e limite di cui all'art. 37, comma 3 TP), si osserva quanto segue.


Il D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito con legge 3 agosto 1995, n. 336, aveva l'obiettivo di

- a) porre, fino a quando la materia non fosse stata disciplinata con apposito regolamento, un tetto massimo ai compensi spettanti al collegio sindacale, salvo che le parti non avessero disposto diversamente (articolo 1);
- b) impedire, salvo diverso accordo tra le parti, fino a quando la materia non fosse stata disciplinata con apposito regolamento, che i compensi per gli incarichi di sindaco affidati a soggetti iscritti solo nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fossero superiori a quelli spettanti ai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti (articolo 2).

Per capire fino a quando le norme del suddetto decreto esplicano i loro effetti occorre chiarire qual è il regolamento che avrebbero dovuto disciplinare la "materia" (dei compensi spettanti al collegio sindacale).

Si ritiene che il regolamento a cui fa cenno la norma sia quello relativo alla tariffa dei revisori contabili previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 88/1992. Tale articolo prevedeva, infatti, che "i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400".

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001712 - 09/02/2011 - USCITA
Allegati : 0



La definizione della tariffa dei revisori contabili avrebbe prodotto effetti anche sui compensi spettanti al collegio sindacale. Infatti, occorre ricordare che a seguito del recepimento della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, il legislatore italiano aveva previsto che tutti i componenti del collegio sindacale dovessero essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della giustizia¹.

Pertanto, alla data di emanazione del D.L. 239/1995 tutti i sindaci dovevano essere iscritti nel registro dei revisori contabili e il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto emanare un regolamento per la disciplina dei compensi spettanti ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Tale regolamento, non solo, non è mai stato emanato nonostante fosse stata concessa al Ministro della Giustizia un'ulteriore delega con la legge 13 maggio 1997, n. 132², ma non potrà mai più essere emanato. Oggi, infatti, la disciplina della revisione legale è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con cui è stata data attuazione alla direttiva 2006/43/CEE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Tale decreto legislativo non solo ha disposto l'abrogazione del D.Lgs. 88/1992, ma non rinvia più ad alcun regolamento ministeriale per la definizione dei compensi spettanti ai revisori legali, in quanto fissa direttamente all'art. 10, commi 9 e 10 i criteri per la definizione degli stessi³.

Infatti, ancorché la disciplina dei compensi del revisore sia contenuta nell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010, rubricato "indipendenza e obiettività", appare evidente dal tenore letterale della norma che il rinvio alle norme regolamentari operi esclusivamente per la disciplina di specifici aspetti connessi all'indipendenza, e non anche per la disciplina dei compensi. Si ritiene che le disposizioni relative alla definizione dei compensi spettanti per l'incarico di revisione contabile trovino immediata applicazione, in quanto fissano dei criteri generali che non richiedono ulteriori specificazioni ad opera di norme regolamentari. Pertanto a decorrere dal 7 aprile 2010 le norme sui compensi devono essere osservate dall'assemblea, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 39/2010, in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Incarico che, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ., potrebbe essere affidato anche al collegio sindacale.

Alla luce di quanto espresso le disposizioni del D.L. 239/1995 devono ritenersi implicitamente abrogate⁴ e, pertanto, i compensi spettanti al collegio sindacale dovranno essere determinati nel rispetto delle

¹ L'art. 21 del D.Lgs. 88/1992, modificando il secondo e il terzo comma dell'art. 2397 cod. civ., aveva disposto che "I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia".

² L'art. 14 del D.Lgs. 88/1992, rubricato "Corrispettivo dei revisori contabili e regolamento di esecuzione" prevedeva che:

"1. I criteri per la determinazione del compenso dei revisori contabili sono fissati con le modalità disciplinate all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono emanati con le modalità ivi previste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

³ I commi 9 e 10 dell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010 dispongono che:

"9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010."

⁴ L'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile dispone che "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

disposizioni dell'art. 37 TP, per quanto attiene ai controlli di legge e sull'amministrazione, e dell'art. 32 TP, per l'attività di revisione legale, senza alcuna limitazione nell'ammontare degli stessi.

Ad analoga conclusione si giungerebbe anche qualora si volesse ritenere che il regolamento cui fa rinvio il D.L. 239/1995 è rappresentato dalla nuova tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Infatti nel DM 169/2010, recante la tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stata data espressa disciplina ai compensi spettanti al collegio sindacale senza prevedere alcun richiamo alle disposizioni del citato decreto legge e senza prevedere alcun tetto massimo.

Nel quesito si chiedono chiarimenti anche in merito alla corretta interpretazione del limite di euro 60.000,00 indicato all'art. 37, comma 3 TP. In particolare si chiede se detto limite debba riferirsi "all'importo complessivo dell'onorario di cui alla lettera b) per il bilancio civilistico e per il bilancio consolidato, o se tale limite sia riferito disgiuntamente all'importo dell'onorario di cui alla lettera b) per il bilancio civilistico da un lato ed all'importo dell'onorario di cui alla lettera b) per il bilancio consolidato dall'altro e quindi per un limite massimo cumulato per la lettera b) pari a 120.000,00 euro".

Si ritiene che il limite dei 60.000,00 euro indicato all'art. 37, comma 3 TP si riferisca esclusivamente ai compensi spettanti, ai sensi del comma 1, lettera b), per la redazione della relazione che accompagna eventuali bilanci straordinari o un eventuale bilancio consolidato.

Dall'analisi del comma 3 emerge, infatti, che il legislatore

- ha dapprima dettato le modalità di determinazione dei compensi spettanti per la redazione della relazione che accompagna il bilancio d'esercizio, prevedendo una riduzione degli stessi del 50% in presenza di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, ovvero in presenza di società in liquidazione o in procedura concorsuale;
- si è poi preoccupato di dettare, diversamente dal passato, una disciplina *ad hoc* per la definizione dei compensi spettanti per la redazione delle relazioni che accompagnano i bilanci straordinari o consolidati, prevedendo non solo una riduzione di tale compenso dal 10% al 50% rispetto ai compensi determinati per la redazione della relazione al bilancio d'esercizio, ma anche fissando un tetto massimo degli stessi pari a 60.000 euro.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

